

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE
DEGLI ORGANI STATUTARI DELLA
PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ' DI
RAVENNA ODV**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
1. Oggetto del regolamento	3
2. Definizioni.....	3
TITOLO II – DIRITTI ELETTORALI	3
3. Elettorato.....	3
TITOLO III – ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI	3
4. Organi elettivi	4
5. Indizione delle elezioni	4
6. Elenchi dell’elettorato attivo	4
7. Ricorso avverso gli elenchi elettorali.....	4
8. Presentazione delle candidature a consigliere.....	5
9. Insediamento del seggio elettorale e operazioni preliminari.....	5
10. Operazioni di voto.....	6
11. Espressione del voto	7
12. Chiusura delle operazioni di voto e operazioni di scrutinio.....	7
13. Verbale delle operazioni elettorali	8
14. Chiusura delle operazioni elettorali.....	8
15. Proclamazioni degli eletti	8
16. Surroga dei Consiglieri ed elezioni suppletive.....	8
TITOLO VI – UFFICI ELETTORALI	9
17. Ufficio Elettorale	9
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
18. Entrata in vigore	10

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, in accordo a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione della Pubblica Assistenza Città di Ravenna ODV, disciplina lo svolgimento del procedimento delle elezioni degli organi statutari.

2. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono:

- a. Per soci della Pubblica Assistenza Città di Ravenna ODV (di seguito anche "PA Ravenna"): coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto;
- b. per cariche associative: la carica di Consigliere componente il Consiglio Direttivo e i Probiviri.

TITOLO II – DIRITTI ELETTORALI

3. Elettorato

- 3.1 La verifica della titolarità dei diritti elettorali è effettuata con riferimento alla data di svolgimento della consultazione per l'elezione delle cariche associative.
- 3.2 Ai sensi dello Statuto (articolo 7), sono titolari di elettorato attivo e passivo i Soci iscritti da almeno dodici mesi ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
- 3.3 L'eventuale elezione ad una carica statutaria di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.
- 3.4 Non gode dei diritti elettorali chi ha perso lo status di socio. Ugualmente non godono di diritti elettorali coloro i quali hanno perso la qualifica di socio per dimissioni.

TITOLO III – ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI

4. Organi elettivi

- 4.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da due Vicepresidenti, un segretario e un tesoriere più eventuali consiglieri (membri totali eleggibili in Consiglio Direttivo minimo 5 massimo 11 componenti, articolo 24 dello Statuto). Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 componenti titolari

più 2 supplenti.

5. Indizione delle elezioni

- 5.1 Le elezioni per le cariche associative sono indette dal Consiglio Direttivo. L'indizione deve essere formalizzata almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
- 5.2 Gli adempimenti previsti si svolgono sotto la responsabilità del Presidente e del Consiglio Direttivo nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell'Ufficio Elettorale.

6. Elenchi dell'elettorato attivo

- 6.1 Entro trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, il Presidente redige, sottoscrive e pubblica gli elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo.
- 6.2 Gli elenchi recano per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
- 6.3 Gli elenchi verranno affissi in Sede.

7. Ricorso avverso gli elenchi elettorali

- 7.1 Il socio che ritenga di essere stato illegittimamente escluso dagli elenchi può presentare ricorso all'Ufficio Elettorale; parimenti chiunque abbia un interesse può presentare ricorso contro l'inserimento negli elenchi elettorali di un socio che sia privo dei requisiti.
- 7.2 A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e presentato all'Ufficio Elettorale, a mano o tramite posta elettronica all'indirizzo info@pubblicaassistenza.ra.it entro cinque giorni dalla data della pubblicazione degli elenchi, deve essere motivato, e deve contenere l'indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni. Il ricorso presentato avverso l'esclusione dagli elenchi elettorali deve altresì essere corredato da una dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'elettorato attivo.
- 7.3 L'Ufficio elettorale decide entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso e comunica la decisione motivata al ricorrente per iscritto.
- 7.4 In caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio Elettorale aggiorna gli elenchi elettorali conformemente alla propria decisione.
- 7.5 In ogni caso, la pendenza e l'esito di eventuali ricorsi non modificano il calendario elettorale.

8. Presentazione delle candidature a consigliere

- 8.1 Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci interessati a candidarsi per il Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri, presentano la propria candidatura secondo le modalità espresse al paragrafo 8.3.
- 8.2 A pena di esclusione:
 - a. la candidatura deve indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica) al quale il candidato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura;
 - b. tutti i candidati devono essere iscritti come Soci e godere di elettorato attivo, come previsto dall'articolo 7 dello statuto;
- 8.3 La candidatura, unitamente ad eventuali allegati, può essere consegnata a mano nelle ore di apertura degli uffici della PA Ravenna, o trasmessa via posta elettronica all'indirizzo info@pubblicaassistenza.ra.it. In ogni caso verrà rilasciata apposita ricevuta all'interessato e la candidatura trasmessa senza ritardo all'Ufficio Elettorale.
- 8.4 Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio Elettorale, entro 96 ore dal ricevimento della candidatura medesima o dal momento della sua costituzione se successiva, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio Elettorale comunica i nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo in carica inviando anche i documenti dei singoli candidati.
- 8.5 In caso di esclusione o di mancato accoglimento di una candidatura, l'interessato può presentare ricorso all'Ufficio Elettorale entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Lo stesso Ufficio decide nelle successive 96 ore con provvedimento motivato per iscritto.
- 8.6 L'Ufficio Elettorale pubblica nella bacheca dell'Associazione l'elenco dei candidati, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi curriculum.

9. Insediamento del seggio elettorale e operazioni preliminari

- 9.1 L'Ufficio Elettorale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, assolve altresì alla funzione di Seggio Elettorale.
- 9.2 Il Seggio Elettorale ha sede presso l'Associazione.

- 9.3 Il Seggio Elettorale si costituisce il giorno precedente a quello stabilito per la votazione, al fine di compiere le operazioni preliminari all'espressione del voto. In particolare, il Seggio, appena insediato:
- a. prende in consegna le schede elettorali e ogni altro materiale occorrente per la votazione, comprese le urne elettorali e le cabine per l'espressione del voto;
 - b. organizza la sala della votazione, identificata a mezzo di cartello esposto;
 - c. espone all'esterno della sala della votazione copia delle liste dei candidati e copia del Regolamento elettorale;
 - d. provvede alla vidimazione delle schede.
- 9.4 Alla vidimazione provvede almeno un componente del Seggio.
- 9.5 L'aula, la cabina e le urne per il voto, nonché il materiale di cancelleria necessario, sono messi a disposizione dall'Associazione, che provvede altresì alla riproduzione delle schede contenenti i nominativi dei candidati alle cariche associative. Le schede devono riportare i nominativi dei candidati, secondo l'ordine di presentazione delle candidature.

10. Operazioni di voto

- 10.1 Le operazioni di voto, una volta aperte in assemblea, si concludono nel termine di due ore. Viene comunque garantita la possibilità di esprimere il voto a tutti i soci presenti presso il seggio alla scadenza del predetto termine.
- 10.2 Il Presidente del Seggio Elettorale è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di voto.
- 10.3 Di ogni anomalia in qualunque fase del voto il Presidente del Seggio ne dà notizia nel verbale del seggio.
- 10.4 Il Presidente del Seggio ammette gli elettori al voto, previa identificazione. L'identificazione dell'elettore avviene:
- a. per esibizione di un documento di identità;
 - b. per identificazione diretta da parte di un componente del seggio, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell'elenco dei votanti;
 - c. per identificazione diretta da parte di un altro elettore, già identificato secondo le disposizioni precedenti, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell'elenco dei votanti.
- 10.5 Le votazioni possono essere chiuse prima dell'orario previsto, a condizione che tutti gli aventi diritto al voto, così come risultano dagli elenchi elettorali, abbiano

esercitato tale diritto.

10.6 Nel corso della votazione l'attività del seggio non si può sospendere per alcun motivo.

11. Espressione del voto

11.1 Gli elettori ricevono una sola scheda autenticata, utile per l'elezione degli organi statutari.

11.2 L'elettore esprime il proprio voto senza la presenza di alcuno, fatta salva valutazione diversa dell'ufficio elettorale.

11.3 Sulla scheda per l'elezione dei Consiglieri si può esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti dell'organo deliberato dall'assemblea dei soci. Per quanto riguarda l'elezione dei Probiviri ogni elettore può esprimere tre preferenze.

11.4 Il voto si esprime mediante apposizione di uno o più segni sulla scheda, da cui si evince la volontà inequivocabile di esprimere il voto per il candidato o i candidati prescelto/i.

11.5 Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

11.6 Il voto espresso al di fuori della cabina è nullo e l'elettore non è più ammesso al voto.

12. Chiusura delle operazioni di voto e operazioni di scrutinio

12.1 Il Presidente del seggio elettorale, una volta dichiarate chiuse le votazioni, inizia le operazioni di scrutinio.

12.2 Il seggio accerta, quindi, il numero delle schede elettorali non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al voto, verificandone la reciproca corrispondenza.

12.3 Il seggio, ultimate le operazioni di cui al comma precedente, apre le urne e procede allo spoglio delle schede elettorali. Lo spoglio delle schede è pubblico e ha inizio dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.

12.4 Ogni esemplare delle schede elettorali è prelevato ed aperto a cura di un componente del seggio elettorale, che lo consegna al Presidente, il quale dà lettura del nome del candidato.

12.5 Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura di un componente del seggio, in un prospetto di scrutinio, in cui sono indicati anche i voti nulli e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.

12.6 Al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna, il seggio elettorale verifica che la somma delle schede valide, delle schede nulle, delle schede bianche e del numero di elettori che non hanno partecipato al voto corrisponda al numero complessivo degli aventi diritto; la somma delle schede votate e non votate deve altresì corrispondere al numero delle schede vidimate.

13. Verbale delle operazioni elettorali

13.1 Il verbale delle operazioni elettorali, redatto dal segretario e firmato dal Presidente del seggio elettorale, riporta:

- a. il numero di schede votate, bianche, nulle e non utilizzate;
- b. relativamente all'elezione dei Consiglieri e dei Probiviri, il numero di voti ottenuti da ogni candidato;
- c. ogni altra utile annotazione.

14. Chiusura delle operazioni elettorali

14.1 Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio elettorale consegna al Presidente dell'assemblea:

- a. il verbale delle operazioni elettorali;
- b. il prospetto di scrutinio;
- c. un plico sigillato contenente le schede scrutinate;
- d. un plico sigillato contenente le schede vidimate ma non utilizzate.

15. Proclamazioni degli eletti

15.1 Il Presidente dell'assemblea provvede alla proclamazione degli eletti.

15.2 Sono proclamati eletti i candidati Consiglieri e Probiviri che ottengono il maggior numero di voti.

15.3 Il mandato degli eletti decorre dal momento della proclamazione.

16. Surroga dei Consiglieri ed elezioni suppletive

16.1 In caso di parità di voto si dà precedenza al volontario con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione, in caso di ulteriore parità si dà precedenza alla maggiore anzianità anagrafica.

16.2 In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere e di impossibilità di subentro, per esaurimento della lista dei non eletti, il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono regolarmente in carica, deliberando l'indizione di nuove elezioni limitatamente al Consigliere mancante. Il Consiglio, così completato nella sua

- composizione, rimane in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
- 16.3 In ogni caso, i Consiglieri subentrati o eletti con una tornata suppletiva rimangono in carica per la rimanente porzione di mandato del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – UFFICIO ELETTORALE

17. Ufficio Elettorale

- 17.1 Viene istituito un Ufficio Elettorale, la cui composizione e le cui procedure sono ispirate a terzietà ed imparzialità.
- 17.2 L'Ufficio Elettorale è istituito con provvedimento del Consiglio Direttivo, entro 5 giorni dalla data di indizione delle elezioni.
- 17.3 L'Ufficio Elettorale è composto da:
- a. un Presidente, esterno al Consiglio Direttivo, e designato dal Consiglio Direttivo tra i soci e dipendenti della PA Ravenna;
 - b. due scrutatori e un segretario, scelti tra i soci e dipendenti della PA Ravenna.
- 17.4 I componenti, titolari e supplenti, dell'Ufficio Elettorale devono essere maggiorenni all'atto della nomina e devono espressamente rinunciare a candidarsi alle elezioni per le cariche associative della PA Ravenna interessato dal procedimento elettorale.
- 17.5 Qualora uno dei componenti titolari dell'Ufficio Elettorale rinunci all'incarico per gravi e giustificati motivi, la sua sostituzione è disposta con atto del Consiglio Direttivo.
- 17.6 Qualora uno scrutatore o il segretario, per qualsiasi motivo, non si presentino all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale, la loro sostituzione è disposta dal Presidente del seggio elettorale, il quale informa tempestivamente il Consiglio Direttivo. La sostituzione del Presidente del seggio, nelle medesime circostanze, è disposta dal Consiglio Direttivo.
- 17.7 Qualora la vacanza si verifichi durante l'Assemblea, le funzioni del Consiglio Direttivo previste da questo titolo vengono svolte dal Presidente dell'Assemblea.
- 17.8 L'Ufficio Elettorale decide con maggioranza di due terzi dei propri componenti; il Segretario non partecipa ad eventuali votazioni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

18. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore all'atto della sua approvazione e si applica a tutti gli organi costituiti ed ai procedimenti elettorali, anche in corso.

Per l'anno 2022 i termini previsti dal presente regolamento sono così parzialmente derogati:

il termine di cui all'art. 5.1 è di giorni venti invece che trenta;

il termine di cui all'art. 6.1 è di giorni venti invece che trenta.

Approvato dall'assemblea del 22 marzo 2022